

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI INTROD
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

PREMESSA

Il Regolamento Comunale di Polizia Rurale ha lo scopo di disciplinare, nel rispetto della natura, la tutela dell'ambiente, una ordinata espletazione delle risorse naturali e dell'agrisilvicoltura, la tutela della proprietà agricola contadina sul territorio del Comune.

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e viene effettuato dagli agenti comunali o dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del codice di procedura penale nell'ambito delle rispettive mansioni.

CAPITOLO I

Tutela dell'ambiente naturale

Articolo 1

È vietato ogni azione che comporti un deterioramento dell'ambiente naturale, non evitabile.

Articolo 2

Per quanto concerne la conservazione del passaggio, dei boschi, dei pascoli, delle acque, della flora e della fauna, oltre alle leggi che regolano le singole materie, valgono le norme contenute nel presente regolamento.

Il Sindaco ha la facoltà di intervenire in ogni caso di azione diretta a deteriorare l'ambiente, con ordinanze da assumere ai sensi della Legge Comunale e Provinciale.

Il Comune potrà disporre un proprio organico piano di intervento per il caso di calamità naturali, opportunamente coordinato con le disposizioni regionali.

Articolo 3

È vietato comunque accendere fuochi nei boschi o a distanza inferiore a metri 100 dai medesimi.

A tale divieto è fatta eccezione per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi.

Ad essi è consentito, con le necessarie cautele ed in spazi vuoti previamente ripuliti da foglie erbe secche, ramaglie ed altre materie facilmente infiammabili, accendere il fuoco strettamente necessario per il loro ristoro e per la cottura delle vivande, con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione delle braci e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

Analoga eccezione è fatta per campeggiatori o gruppi turistici organizzati nella stretta osservanza delle norme di cui al comma terzo del presente articolo.

Articolo 4

L'abbruciamento delle ristoppie o di altri residui vegetali è consentito quando la distanza dai boschi supera i metri ed a condizioni che il terreno ove avviene l'abbruciamento sia stato previamente circoscritto con ogni mezzo efficace ad arrestare il fuoco.

Durante l'abbruciamento di ristoppie o di altri residui vegetali è consentito quando la distanza dai boschi supera i metri 100 ed a condizioni che il terreno ove avviene l'abbruciamento sia stato previamente circoscritto con ogni mezzo efficace ad arrestare il fuoco.

Durante l'abbruciamento di ristoppie e di altri residui vegetali è fatto obbligo all'interessato di personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo e allo eventuale spegnimento delle fiamme.

Tale personale deve restare sul posto fino a totale spegnimento della combustione.

Articolo 5

Particolare prudenza deve essere osservata da i fumatori ai quali è fatto severo obbligo di assicurarsi sempre che i mozziconi ed i fiammiferi siano ben spenti prima di venire gettati al suolo.

Nel periodo fra lo scioglimento delle nevi e il rinverdimento del suolo erboso ed in quello tra l'essiccamento delle erbe e le piogge e nevi invernali è vietato fumare nei boschi salvo che sulle strade e negli spiazzi privi di vegetazione.

Articolo 6

Per i beni silvo pastorali appartenenti al Comune, o altri Enti, si osserveranno le norme di cui agli artt. 130 e seguenti del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, nonché le leggi regionali vigenti in materia.

Articolo 7

I terreni boscati o cespugliati e quelli comunque vincolati, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore (legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni; regolamento 16 maggio 1926, n. 1126; art. 129 del T.U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175; leggi e regolamenti regionali).

Articolo 8

È vietato compiere con mezzi motorizzati, motoveicoli od autoveicoli, percorsi fuori strada tranne che nelle località a ciò destinate e previa autorizzazione del Comune.

Al divieto di cui sopra fanno eccezione i mezzi impiegati e necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e ai lavori a scopo idraulico-forestale.

Questi ultimi tuttavia devono essere o organizzati o autorizzati dal Corpo Forestale Valdostano.

Si rinvia a tale proposito alla legge regionale 1° aprile 1977, n. 18: "Norme di polizia per la circolazione dei veicoli a motore sul territorio della Regione".

Articolo 9

Le concimaie devono essere coperte con terriccio, paglia o con frasche, specialmente nel periodo 1° giugno/30 settembre.

Articolo 10

I veicoli trasportanti rifiuti, concime, stallatico, ecc. devono essere dotati di validi ripari atti ad impedire la caduta e la dispersione sulla pubblica strada ed il carico dovrà essere adeguatamente coperto.

Articolo 11

E' vietato lo scarico ed il deposito, anche temporaneo, di rifiuti, di detriti o di materiale di qualsiasi specie, di letame, lungo i corsi d'acqua, nei boschi, lungo le strade e le relative piazzole ed in ogni altro luogo pubblico, salvo nei luoghi appositamente designati con apposito cartello indicatore dell'Autorità Comunale.

Il deposito sul suolo pubblico di mezzi e di materiale occorrenti all'edificazione è consentito per un tempo limitato e previa autorizzazione del Sindaco.

Articolo 12

E' vietato far scorrere sulla pubblica strada, in qualsiasi ora del giorno o della notte, le acque destinate all'irrigazione o a qualsiasi altro uso.

Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può vietare l'uso dell'acqua degli acquedotti per annaffiare gli orti, i giardini, i campi o i prati. Inoltre il Sindaco può, sentita la Giunta Municipale, regolare il flusso dell'acqua dei fontanili pubblici in caso di penuria d'acqua.

Nessuno può manomettere gli acquedotti e i relativi impianti senza l'esplicita autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Articolo 13

E' vietato in qualunque tempo e luogo abbandonare senza sufficiente custodia animali di qualsiasi specie. E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine ed alle piantagioni.

Gli animali da cortile (galline, conigli, anatre, ecc...) devono essere rinchiusi nel periodo 19 marzo/30 settembre per non danneggiare le colture altrui.

CAPITOLO II

Fauna e flora

Articolo 14

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti comunali, le disposizioni annualmente deliberate dal Comitato Regionale per la caccia, istituito con legge regionale 15.06.1953, n. 1

Articolo 15

E' vietata l'uccisione e la cattura del riccio con qualsiasi mezzo effettuata. E' sempre vietata l'uccellazione.

Articolo 16

La raccolta delle lumache con chiocciola e della rane, nonché di funghi, è regolata dalla legge regionale 31.3.1977, n. 16 che detta norme per la disciplina della raccolta funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore.

Articolo 17

La raccolta, la coltivazione ed il commercio delle specie vegetali è disciplinato dalla Legge statale 6 giugno 1931 n. 99 e dal R.D. 26 marzo 1932 nonché dalla L.R. 31.03.1977, n. 17.

Articolo 18

Per le specie vegetali non comprese negli elenchi di cui alle leggi ed ai decreti sopraccitati è consentita la raccolta di un numero massimo di 20 esemplari a persona.

Articolo 19

In ogni caso nel quale venga alterato il manto erboso anche per opere pubbliche autorizzate è fatto obbligo al privato o all'Ente interessato del ripristino e ricostruzione del manto erboso entro il periodo vegetativo successivo all'ultimazione dei lavori.

Le case devono essere munite di gronde anche in senso verticale e l'acqua piovana o di fonte delle nevi deve essere opportunamente incanalata nelle fognature in modo da evitare qualsiasi danno alle strade o al manto erboso.

CAPITOLO III

Tutela della proprietà agricola

Articolo 20

Il prodotto, anche spontaneo, del suolo deve ritenersi appartenente al proprietario del terreno che lo ha generato.

Pertanto, la raccolta delle lumache, dei funghi e della cicoria, (*taraxacum officinalis*) è subordinata all'autorizzazione del proprietario o della persona avente il godimento del fondo. L'autorizzazione, da esibirsi su richiesta degli incaricati della sorveglianza, deve essere rilasciata per iscritto.

Articolo 21

A tutela del proprio diritto di proprietà il conduttore del terreno è tenuto ad avvisarne il pubblico con appositi cartelli portanti la dicitura "Proprietà privata – è vietato l'ingresso sui terreni altrui senza il consenso del proprietario"; tale segnaletica potrà essere posta in essere dal Comune per delega dei proprietari.

CAPITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 22

Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento ove non costituiscono reato contemplato dal C.P. o da leggi e regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni contemplate dalla vigente legge comunale e provinciale.

Articolo 23

La vigilanza per l'esecuzione di questo Regolamento è affidata agli agenti della sicurezza pubblica, agli agenti comunali, alle guardie del Corpo Forestale, ed alle guardie volontarie nominate a tale scopo dal Consiglio Comunale.

Articoli 24

Il presente regolamento, debitamente approvato, sarà posto in esecuzione e fatto obbligatorio per tutto il Comune, quindici giorni dopo la sua pubblicazione, alla quale epoca cesserà, in conseguenza, di avere vigore qualsiasi contraria disposizione, che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente Regolamento sarà continuamente tenuto a disposizione del pubblico perché possa prenderne cognizione (art. 62 T.U. 3 marzo 1934, n. 383).

Il presente Regolamento venne approvato dal Consiglio Comunale come risulta dal Verbale n. 16 in data 27.04.1977

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Publicato all'Albo Pretorio di questo Comune addì 22.05.1977 giorno festivo, senza opposizioni.